

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

(Provincia di Cuneo)

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAVALLERMAGGIORE, GARESSIO,
MONCHIERO E CASTELLINO TANARO PER IL SERVIZIO CONGIUNTO
DI SEGRETERIA COMUNALE**

REP. N. 2398

REP. N. 2398

L'anno *duemiladodici* giorno *primo* del mese di *febbraio*

presso il Municipio di Cavallermaggiore, tra i Sigg.

- **PARODI CAV. ANTONIO** Sindaco pro tempore del Comune di Cavallermaggiore (C.F. 00330720046) il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune autorizzato con deliberazione consiliare n. 2 del 30 gennaio 2012 esecutiva ai sensi di legge;

- **CHINEA RENATO** Sindaco pro tempore del Comune di Gareggio (C.F. 00351910047) il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune autorizzato con deliberazione consiliare n. 5 del 31 gennaio 2012 esecutiva ai sensi di legge;

- **BOTTINO GIOVANNI** Sindaco pro tempore del Comune di Monchiero (C.F. 00506640044) il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune autorizzato con deliberazione consiliare n. 2 del 28 gennaio 2012 esecutiva ai sensi di legge;

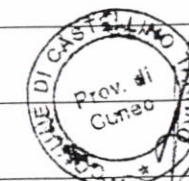
- **ROA' BRUNO** Sindaco pro tempore del Comune di Castellino Tanaro (C.F. 02852600044) il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune autorizzato con deliberazione consiliare n. 2 del 31 gennaio 2012 esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO



- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuato il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il Comune di Monasterolo di Savigliano ha disposto il recesso unilaterale dalla convenzione di segreteria con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25 novembre 2011;
- Che il Comune di Monchiero con nota n. 0000092 del 14 gennaio 2012 ha chiesto di poter entrare a far parte della convenzione di segreteria unitamente ai Comuni di Cavallermaggiore e Garessio per un numero di ore di presenza settimanale del Segretario determinate in numero di 3 (tre);
- Che il Comune di Castellino Tanaro con nota n. 204/I del 20 gennaio 2012 ha chiesto di poter entrare a far parte della convenzione di segreteria unitamente ai Comuni di Cavallermaggiore e Garessio per un numero di ore di presenza settimanale del Segretario determinate in numero di 3 (tre);
- Che la Segreteria del Comune di Cavallermaggiore, Garessio e Monasterolo di Savigliano risulta attualmente coperta da titolare;

CIO' PREMESSO



Con la presente scrittura redatta in triplo originale e da registrarsi in caso d'uso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

I Comuni di Cavallermaggiore, Garessio, Monchiero e Castellino Tanaro convengono di stipulare il presente accordo per disciplinare lo svolgimento congiunto delle funzioni di Segreteria Comunale ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465.

Art. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Cavallermaggiore, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria Convenzionato. Al Sindaco del Comune di Cavallermaggiore sono pertanto demandate tutte le competenze relative ai rapporti giuridici del Segretario, in applicazione del D.P.R. n. 465/97 nonché del contratto di lavoro e cioè nomina, revoca, ferie, malattia, contestazioni, addebiti, ecc.

In sede di prima attuazione, si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nella sede convenzionata di Cavallermaggiore, Garessio e Monasterolo di Savigliano in corso di scioglimento venga a ricoprire automaticamente l'incarico della costituenda Segreteria convenzionata, previo rilascio di nulla osta da parte della Prefettura UTG di Torino ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali Sez. Reg. Piemonte. La costituzione della convenzione si perfeziona con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario Comunale.

Art. 3 – MODALITA' OPERATIVE

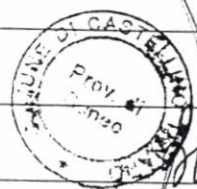
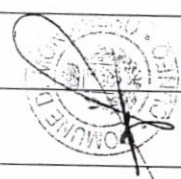
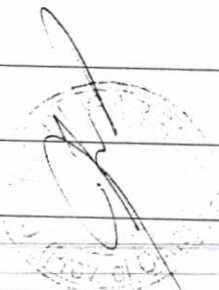
Le prestazioni del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionate alla dimensione ed alla articolazione degli apparati burocratici degli Enti convenzionati.

Di norma il Segretario Comunale, oltre a prestare assistenza alle sedute del Consiglio, Giunta ed eventuali Commissioni, in eccedenza alla frequenza ordinaria, ove e quanto occorra, presterà servizio settimanalmente per n. 18 ore presso il Comune di Cavallermaggiore, per n. 12 ore presso il Comune di Garessio, per n. 3 ore presso il Comune di Monchiero e per n. 3 ore presso il Comune di Castellino Tanaro. Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Cavallermaggiore per 18/36, sul Comune di Garessio per 12/36, sul Comune di Monchiero per 3/36 e sul Comune di Castellino Tanaro per 3/36; il Servizio verrà espletato presso le suddette Amministrazioni Comunali secondo un calendario concordato e stilato d'intesa tra i Sindaci ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

I giorni di servizio e gli orari potranno essere modificati di comune accordo fra i Sindaci ed il Segretario Comunale. Il Segretario Comunale in relazione a particolari esigenze di servizio, potrà gestire il carico di lavoro derogando, in base a valutazioni operative dal medesimo formulate, di volta in volta e comunicate ai Sindaci interessati, dall'articolazione delle presenze come sopra indicate.

Art. 4. TRATTAMENTO ECONOMICO

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Cavallermaggiore, Garessio, Monchiero e Castellino Tanaro, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo Finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, comma 5, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, le determinazioni su retribuzioni legate al risultato previste dal contratto di lavoro dei



Segretari Comunali.

Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Gli assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Assistenziali o Previdenziali, saranno erogati dal Comune di Cavallermaggiore, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero in caso di assenza o di impedimento del Segretario Comunale titolare.

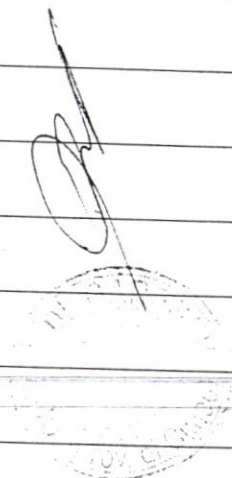
Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate dall'art. 3.

Il Comune di Cavallermaggiore iscriverà nel proprio bilancio – Parte Uscita – tutte le spese relative agli emolumenti da corrispondere al Segretario Comunale e, Parte Entrata il rimborso della quota da parte dei Comuni di Garessio, Monchiero e Castellino Tanaro.

I Comuni di Garessio, Monchiero e Castellino Tanaro provvederanno nel **primo quadrimestre** dell'Esercizio Finanziario al versamento, a titolo di anticipazione, di importo pari al **50%** della spesa consuntiva dell'anno precedente o presunta, a titolo di anticipazione ed il **saldo entro trenta giorni** dalla comunicazione annuale del riparto.

Art. 6 – RIMBORSO SPESE VIAGGIO

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Garessio, Monchiero e Castellino Tanaro, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica in ragione di 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni Km e delle eventuali spese autostradali effettivamente documentate. La distanza chilometrica viene computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione seguendo il tracciato viario più breve o rapido e comprendendo ovviamente anche il viaggio di ritorno. L'onere è posto a carico dei Comuni di Garessio, Monchiero e Castellino Tanaro per quanto di competenza, con liquidazione diretta effettuata sulla









base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

Art. 7 – DURATA E CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data di costituzione formale con l'accettazione da parte del Segretario Comunale.

Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime o mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, essa viene a cessare, ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo convenzione.

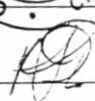
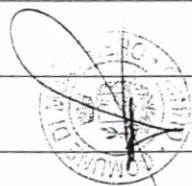
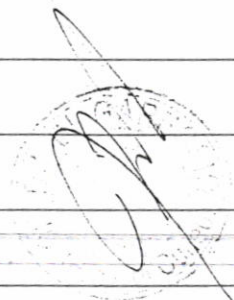
La convenzione potrà inoltre essere risolta per le seguenti cause:

- concorde volontà dei Comuni convenzionati mediante atto deliberativo consiliare adottato dai Consigli Comunali degli stessi;
- risolta singolarmente da ciascun Ente con recesso unilaterale da parte di almeno uno dei Comuni convenzionati, da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno sessanta giorni;

Art. 8 – NORMA FINALE E DI RIMANDO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Cavallermaggiore, Garessio, Monchiero e Castellino Tanaro, verrà inviata a norma



dell'art.10 del D.P.R. 465/1997 alla Prefettura UTG Torino ex Agenzia Autonoma

per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali Sez. Reg. Piemonte a cura del

Comune capo convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente Legge di

Registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE



IL SINDACO DEL COMUNE DI GARESSIO

[Handwritten signature]

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONCHIERO

[Handwritten signature]



IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLINO TANARO

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]